



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA PROPOSTA
1616	14/11/2023	SEGRETERIA GENERALE	105	14/11/2023

OGGETTO: RICOSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2023 E DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE VOCI STIPENDIALI EX ARTICOLO 32, COMMA 6, DEL CCRL 2018 DEL PERSONALE DEL COMUNE DI TAVAGNACCO.

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il Contratto Collettivo di Comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2016 – 2018, sottoscritto in data 15 ottobre 2018 ed in particolare gli artt. 32 e 33 che disciplinano il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale di Comparto;
- la determinazione n. 846 del 13.06.2023 con la quale si costituiva il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2023, con le regole previste dall'art. 32 del CCRL 15.10.2018, per l'ammontare complessivo di euro 168.775,81, come riportato nel prospetto allegato sub A) alla determinazione suddetta, di cui:
 - euro 121.488,89 di risorse stabili;
 - euro 47.286,92 di risorse variabili;
- il prospetto allegato sub B) alla determinazione n. 846 del 13.06.2023 relativo al confronto tra l'importo stanziato nell'anno 2016 per le voci stipendiali relative alle voci delle indennità e indicate al comma 6 dell'art. 32 del CCRL 2018 e l'importo presunto stanziato per l'anno 2023 pari ad euro 34.893,63;

VISTO il Contratto Collettivo di Comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2019-2021 sottoscritto in data 19 luglio 2023 ed in particolare gli artt. 45, 46 e 47 che disciplinano il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale di Comparto, che pur mantenendo l'impianto del precedente contratto apporta alcune modifiche;

VISTE le note della Regione FVG n. 0421415 del 19.07.2023 (acquisita al prot. 19351 del 19.07.2023), n. 0429546 del 24.07.2023 (acquisita al prot. 19833 del 24.07.2023) e n. 0439711 del 28.07.2023 (acquisita al prot. 20274 del 28.07.2023) volte a fornire le prime indicazioni in merito al nuovo CCRL, con particolare riferimento alla costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa e alla quantificazione delle altre voci destinate al salario accessorio;

VISTO l'art. 45 del CCRL 19 luglio 2023 che norma la costituzione e disciplina del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa a decorrere dal 1° gennaio 2023 destinato a incentivare la produttività e ad attuare le progressioni economiche all'interno delle categorie, il quale in particolare dispone:

- comma 1: a decorrere dal 1° gennaio 2023 le risorse stabili, determinate ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 8 del CCRL 15.10.2016 in funzione del numero di dipendenti in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre 2023, vengono consolidate al 31 dicembre 2018;

- comma 2: l'importo annuo per dipendente delle risorse stabili, che dovrà essere utilizzato anche per l'applicazione di quanto previsto ai commi 9 (incremento organico) e 12 (trasferimento di personale), è quantificato come segue:

Categoria	Importo annuo per dipendente risorse stabili
A	€ 917,00
B	€ 1.016,00
C	€ 1.177,00
D	€ 2.271,00
PLS	€ 1.012,00
PLA	€ 1.124,00
PLB	€ 1.944,00
PLC	€ 2.235,00

- commi 1 e 7: le risorse stabili sono inoltre costituite dalle risorse consolidate di cui all'art. 32 comma 3 lettera d) del CCRL 15.10.2018 in relazione alle cessazioni dal servizio avvenute fino al 31 dicembre 2021 (comma 1) e incrementate annualmente dell'importo delle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima mensilità, non più corrisposti al personale in servizio dall'anno successivo alla cessazione in misura intera in ragione dell'anno (comma 7);
- comma 3: a decorrere dal 1° gennaio 2023 le risorse variabili sono determinate in funzione del numero dei dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 2020 nell'importo di 720 euro ciascuno;
- comma 6: l'ammontare delle risorse stabili è destinato al finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle categorie nel limite della contrattazione collettiva decentrata integrativa, mentre quello delle risorse variabili è destinato ad incentivare la produttività del personale; nel caso in cui le risorse variabili non vengano interamente destinate al finanziamento delle progressioni economiche, la parte residua potrà incrementare le risorse variabili del medesimo anno;
- comma 14: qualora in sede di prima applicazione gli oneri per le progressioni economiche già attribuite risultassero superiori alle risorse stabili disponibili la differenza dovrà trovare copertura alle risorse variabili sino al recupero delle risorse stabili che diverranno disponibili a seguito di cessazione, a qualsiasi titolo, dal servizio; nelle more del completo riequilibrio non possono essere attribuite nuove progressioni economiche;
- comma 6: le progressioni economiche sono attribuite a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo;
- comma 8: le risorse variabili possono essere incrementate annualmente per a) disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici; b) economie accertate del fondo dell'anno precedente (al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance); c) in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata pari a sei mesi (escluso il personale assunto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000); d) le risorse stabilite dalla contrattazione per la remunerazione dei diritti derivanti da invenzione industriale di cui all'art. 15 del CCRL 19 luglio 2023;

VISTO il comma 10 dell'art. 45 del CCRL 19 luglio 2023 che dispone che le voci stipendiali diverse dalle progressioni economiche e dalla produttività, compreso il lavoro straordinario, continuano ad essere imputate a carico del bilancio degli Enti e la quantificazione di tali risorse è calcolata in base alle norme legislative vigenti ed è soggetta ai soli vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigente;

VISTO inoltre il comma 11 dell'art. 45 del CCRL 19 luglio 2023 che, fermo restando le disposizioni in materia di organizzazione del lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003, dispone la disapplicazione dei limiti di spesa per il lavoro straordinario ex art. 17 comma 8 del CCRL 01.08.2002 che per il Comune di Tavagnacco era pari a euro 27.000,00 mentre i compensi per il lavoro straordinario finanziati da altri enti per funzioni delegate al pari dei compensi ISTAT nonché lo straordinario per elettorale, eventi

straordinari e calamità naturali ex art. 18 del CCRL 01.08.2002 già non concorrevano alla formazione del limite;

RICHIAMATI i vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigente, a cui l'ente è assoggetto, in particolare:

- 1) la legge regionale 6 novembre 2020 n. 20 che ha innovato la legge regionale 17 luglio 2015 n. 18 contenente la disciplina generale in materia di finanza locale, la quale è intervenuta in ordine agli obblighi di finanza pubblica prevedendo che gli enti locali assicurino la razionalizzazione e il contenimento della spesa anche attraverso il rispetto degli obblighi di cui all'art. 22 della L.R. 18/2015, ovvero assicurando la sostenibilità della spesa del personale;
- 2) la deliberazione n. 1994 del 23.12.2021 con la quale la Giunta Regionale, in esito alle risultanze del monitoraggio sui "contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche" per il triennio 2016/2018, ha rideterminato i "valori soglia", differenziati per classe demografica, relativi all'indicatore di sostenibilità della spesa di personale, approvati con propria n. 1885/2020, come indicato nella tabella ivi riportata dalla quale emerge che per la classe demografica fra 10.000 e 24.999 abitanti alla quale appartiene il Comune di Tavagnacco, il valore soglia regionale indicatore di sostenibilità della spesa di personale è pari al 23,40%;

RILEVATO quindi che, sulla base dei dati di bilancio 2023/2025, l'indicatore della spesa di personale del Comune di Tavagnacco nell'esercizio 2023 si colloca al **25,12 %** quindi superiore al valore soglia del 23,40% fissato dalla norma regionale in termini di sostenibilità della spesa di personale di cui alla suddetta deliberazione di Giunta Regionale n. 1994/2021;

RIASSUNTI i pregressi limiti di spesa per il salario accessorio, ricordando, l'art. 23 comma 2 del D.Lgs n. 75 del 25 maggio 2017 il quale prevedeva che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e ricordato che, con l'entrata in vigore delle nuove norme sugli obblighi di finanza locale della Regione FVG, tra le diverse norme nazionali in materia di contenimento della spesa del personale e di reclutamento, anche l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 sui limiti del salario accessorio, non trova più applicazione in ambito regionale;

RICHIAMATA la Circolare della Regione FVG prot. 429546 del 24.07.2023 acquisita al prot. 19833 del 24.07.2023 con cui si evidenzia che:

- la Corte dei Conti, in relazione alle disposizioni che prevedono incrementi facoltativi incidenti sul salario accessorio, ha rilevato come detti aumenti "vengono rimessi alla scelta e alla responsabilità dei singoli enti nell'assunto che le opportunità offerte dalle relative disposizioni contrattuali dovranno essere indirizzate a rappresentare un utile strumento di aumento dell'efficienza organizzativa e un positivo fattore di sviluppo in un'ottica di flessibilità e tempestiva risposta alle esigenze funzionali contingenti";
- è confermata l'imputazione a carico del bilancio dell'ente delle voci stipendiali diverse dalle risorse stabili e variabili, ivi compreso il lavoro straordinario; la quantificazione di tali somme, calcolata in base alle norme legislative e contrattuali vigenti, è soggetta ai soli vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigenti e non opera più pertanto il limite del 2016 previsto dall'articolo 32, comma 7, del CCRL 15.10.2018;
- *"è disapplicato il limite al lavoro straordinario imposto dall'articolo 17, comma 8, del CCRL 01.08.2002. Fermo restando che il ricorso allo straordinario deve essere comunque motivato da esigenze organizzative legate a situazioni di lavoro eccezionali e non prevedibili, permane comunque in capo agli enti l'obbligo del rispetto dei limiti massimi individuali per prestazioni straordinarie e delle disposizioni in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel D.lgs. 66/2003. In particolare, si richiama quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, del CCRL 01.08.2002, tutt'ora applicabile, che rideterminava il limite massimo per le prestazioni straordinarie in 180 ore";*

PRESO ATTO delle raccomandazioni della Corte dei Conti in sede di certificazione positiva della Preintesa contrattuale per il triennio 2016-2021 (deliberazione FVG/105/2023/CCR del 23.06.2023) con particolare riferimento *"alla necessità di utilizzare sia lo strumento del salario accessorio che la più ampia possibilità di remunerazione delle Posizioni Organizzative come opportunità di virtuoso intervento sull'organizzazione dell'attività degli uffici in un'ottica di flessibilità e tempestiva risposta alle esigenze funzionali contingenti";*

VISTO inoltre l'art. 46 del CCRL 19 luglio 2023 con cui è stato rideterminato per il periodo 01.01.2021-31.12.2022 l'importo annuo per dipendente delle risorse variabili da Euro 586,00 in Euro 680,00 disponendo di computare tali incrementi quali risorse variabili una tantum nel fondo relativo al 2023;

VISTO l'art. 47 del CCRL 19 luglio 2023 il quale dispone che gli enti determinano annualmente e separatamente l'ammontare delle risorse destinate alle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 45 nonché gli oneri delle voci stipendiali accessorie, compreso il lavoro straordinario, indicate dal comma 10 del medesimo articolo entro il mese di febbraio, fatto salvo per l'anno 2023 nel quale gli enti determinano l'ammontare delle risorse entro 60 giorni dall'efficacia del CCRL 19 luglio 2023;

RITENUTO quindi di procedere alla rideterminazione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa tenuto conto delle disposizioni contenute nel CCRL 19 luglio 2023;

RILEVATO che la quantificazione delle risorse decentrate non è oggetto di contrattazione decentrata, ma è atto di esclusiva competenza dell'ente;

ACQUISITI gli indirizzi da parte dell'Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 07.11.2023 avente ad oggetto "Contrattazione decentrata integrativa aziendale 2023. Nomina della delegazione trattante di parte pubblica e adozione delle direttive per la contrattazione";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 136 del 14.11.2023 avente ad oggetto "Prelevamento dai Fondi spese potenziali "Fondo rinnovi contrattuali" "Fondo speciale" del Bilancio di Previsione 2023-2025 esercizio 2023;

DATO ATTO che il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2023, redatto sulla base nei nuovi modelli predisposti dalla Regione FVG, risulta pari a complessivi Euro 252.338,40, di cui:

- Euro 121.799,38 per risorse stabili;
- Euro 71.388,00 per risorse variabili;
- Euro 59.151,02 quali incentivi tecnici ex art. 45 D.lgs. 36/2023

così come esplicitato nell'allegato sub. 1) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO, considerando gli importi stanziati a Bilancio, di quantificare per l'anno 2023 le altre voci di salario accessorio in Euro 95.764,19 (art. 31 del CCRL 19.07.2023) oltre a Euro 34.893,63 per indennità di cui all'art. 45 comma 10 del CCRL 19 luglio 2023 ed Euro 27.000 per lavoro straordinario, quest'ultime due voci così come esplicitate nell'allegato sub. 2) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO delle ultime progressioni orizzontali aventi decorrenza 01.01.2022 assegnate con determinazione n. 1779 del 23.12.2022, rettificata con determinazione 213 del 07.02.2023 e dato che il valore delle progressioni economiche pregresse, calcolato secondo i valori e le modalità del CCRL 19.07.2023, è quantificato a valere a su tutte le progressioni già effettuate fino all'anno 2022 in Euro 79.465,65, e rientra nel valore delle risorse stabili del Fondo ex. Art. 45 del CCRL 19.07.2023;

DATO ATTO che il valore delle progressioni economiche, calcolato secondo i valori del CCRL 19.07.2023 sulla base del personale annualmente in servizio e delle dinamiche assunzionali previste, per l'anno 2023 non può superare l'importo pari ad Euro 42.333,73 e non può riguardare più del 50% degli aventi diritto come indicato dalla Circolare della RGS;

RILEVATO che le progressioni economiche, calcolate secondo i valori e le modalità del CCRL 19 luglio 2023, trovano intera copertura tra le risorse stabili del Fondo;

DATO ATTO quindi che le risorse variabili, da destinare ai compenti per incentivare la produttività, sono eventualmente incrementabili per la somma residua delle risorse stabili non destinate ad ulteriori progressioni;

RIBADITO altresì che la totalità delle indennità, già contrattate o di futura contrattazione, dovranno trovare copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 45 comma 10 del CCRL 19 luglio 2023;

DATO ATTO che, nel corso dell'anno sulla base del personale effettivamente in servizio, delle possibili cessazioni e delle eventuali nuove assunzioni, come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 15.12.2023 e successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 21.03.2023 con le quali è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2025, si procederà alla riquantificazione dei valori delle progressioni economiche e del salario aggiuntivo;

RIBADITO che le ulteriori indennità di cui all'art. 45 comma 10 del CCRL 19 luglio 2023, imputate a carico del bilancio dell'Ente, ma non soggette al limite del 2016 (oltre ad Euro 34.893,63 di cui all'allegato sub 2) riguardano:

- il **SALARIO AGGIUNTIVO** di cui all'art.70 del CCRL del 07.12.2006, come adeguato ai sensi dell'art. 31 del CCRL 19.07.2023, stimato in complessivi euro 95.764,19. Tale importo verrà esattamente ridefinito a fine anno, procedendo d'ufficio a cura del servizio finanziario all'assunzione di impegni specifici anche per eventuali assunzioni a tempo determinato. Atteso che non necessita più valorizzare tale voce a livello di fondo, poiché in precedenza veniva richiesta questa informazione per verificare a livello di sistema il rispetto dei parametri relativi al trattamento accessorio 2016-art. 23 del Dlgs. 75/2017, ora non più necessario come chiarito dalla mail della Regione Fvg del 26.10.2023 (in atti conservata);
- il **LAVORO STRAORDINARIO** di cui all'art. 17 c.8 del CCRL 2002 quantificato, per l'anno 2023, in complessivi euro 27.000;

RICHIAMATE:

- la deliberazione giunta n. 274 del 22/12/2008 con cui è stato approvato il sistema di valutazione delle posizioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 12.01.2009 con la quale sono state approvate le schede di valutazione delle posizioni organizzative, a seguito dell'introduzione del nuovo sistema di valutazione delle posizioni apicali;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 23.10.2015 con cui è stata approvata la nuova graduazione delle posizioni organizzative;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 10.11.2017 con cui è stata approvata e riconfermata la graduazione delle posizioni organizzative;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 03.12.2021 con cui è stata approvata e riconfermata la graduazione delle posizioni organizzative;
- i decreti Sindacali di nomina dei dipendenti Titolari di Posizione Organizzativa;

PRECISATO che il trattamento economico accessorio dei dipendenti Titolari di Posizione Organizzativa (indennità di posizione e di risultato) assorbe tutte le competenze accessori e indennità, compreso il compenso per lavoro straordinario, per un numero pari a 120 ore e che quindi tale personale risulta escluso dal conteggio delle ore da autorizzare;

DATO ATTO che a seguito della ricostituzione del Fondo in argomento le parti potranno attivare le procedure per la Contrattazione Collettiva Decentrata anno 2023;

DATO ATTO che si provvederà a trasmettere all'Organo di revisione dell'Ente copia del presente provvedimento per il rilascio della certificazione ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come da indicazione della Ragioneria dello Stato in sede di Conto Annuale;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 20.12.2022 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 20.12.2022 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13.01.2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 – Parte finanziaria;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 21.03.2023 con cui è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge 241/1990 e dell'articolo 5 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 21.03.2016, non risultano conflitti di interesse per il titolare di P.O. competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di cui trattasi;

VISTI gli articoli 107, comma 3 e 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce ai Responsabili degli uffici e dei servizi la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria;

CONSIDERATO che, il procedimento è stato svolto nel rispetto delle norme comunitarie, statali, regionali e regolamentari;

VISTO l'atto di nomina del segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata fra i Comuni di Tavagnacco e Reana del Roiale prot. 20594 del 01.08.2023 e il successivo decreto prefettizio prot. 25645 del 29.09.2023 di presa d'atto dello scioglimento della convenzione per la gestione associata dell'ufficio segretario;

DATO ATTO che a seguito dello scioglimento della convenzione suddetta il Segretario Comunale conserva la titolarità del Comune capo convenzione e pertanto del sede di segreteria del Comune di Tavagnacco;

ACCERTATO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria e che pertanto si rende necessario acquisire il visto di regolarità contabile di cui all'art. 183, co. 7, d.lgs. n.267/2000;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dello stesso ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI:

- il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione giuntale n. 71 del 17.05.2022;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 28.01.2021;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di ricostituire il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2023, con le regole previste dall'art. 45, commi 1, 2 e 3 e dall'art. 46 del CCRL 19.07.2023 come riportato nel prospetto allegato sub A) alla presente determinazione, dal quale si evince che le risorse disponibili ammontano a totali Euro 252.338,40, di cui:
 - Euro 121.799,38 per risorse stabili;
 - Euro 71.388,00 per risorse variabili;
 - Euro 59.151,02 quali incentivi tecnici ex art. 45 D.lgs. 36/2023
3. di quantificare per l'anno 2023 le altre voci di salario accessorio in complessivi Euro 95.764,19 così suddivisi Euro 34.893,63 per indennità di cui all'art. 45 comma 10 del CCRL 19 luglio 2023 ed Euro 27.000 per lavoro straordinario, così come esplicitato nell'allegato sub. 2) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che l'ammontare complessivo delle risorse da destinare al salario accessorio, determinate secondo i criteri degli artt. 45 e 46 del CCRL 19.07.2023 non sono soggette a limiti specifici di spesa sul salario accessorio "Tetto 2016" in quanto assorbiti dagli obblighi di finanza locale della Regione FVG in materia di contenimento della spesa di personale (deliberazione della Giunta Regionale n. 1994 del 23 dicembre 2021, con cui ha rideterminato i valori soglia di cui alla precedente deliberazione n. 1885/2020) e le stesse debbono rispettare pertanto l'indicatore di sostenibilità della spesa di personale del Comune di Tavagnacco che nell'esercizio 2023 si colloca al 25,12 % e quindi superiore al valore soglia del 23,40 % fissato dalla norma regionale;
5. di dare atto che l'eventuale valore da assegnare alle progressioni economiche, calcolato secondo i valori del CCRL 19.07.2023 sulla base del personale annualmente in servizio e delle dinamiche assunzionali previste, per l'anno 2023 non può superare l'importo pari ad Euro 42.333,73 e non può riguardare più del 50% degli aventi diritto come indicato dalla Circolare della RGS e rientra nel valore delle risorse stabili del Fondo ex. Art. 45 del CCRL 19.07.2023; l'importo di dette progressioni sarà esattamente ridefinito a fine anno;
6. di dare atto che il totale delle risorse del fondo 2023 per il Comune di Tavagnacco, come sopra quantificate, potrà essere utilizzato secondo criteri di erogazione previsti dalle norme dei C.C.R.L. vigenti, dello stipulando C.C.D.I.A. per il 2023 e dei regolamenti comunali;
7. di dare atto altresì che sono imputate a carico del bilancio le **ALTRE VOCI STIPENDIALI**

SALARIO AGGIUNTIVO* (voce non più da valorizzare nel fondo, come in premessa specificato)	Euro 95.764,19
LAVORO STRAORDINARIO	Euro 27.000

8. di dare atto che le risorse così determinate trovano copertura finanziaria negli stanziamenti di spesa assegnati all'Area Economico- Finanziaria, Servizio Personale, che presentano la necessaria disponibilità;
9. di dare mandato alla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria di trasmettere, dopo l'apposizione del visto contabile, il presente provvedimento al collegio dei Revisori dei Conti per il rilascio della certificazione ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come da indicazione della Ragioneria dello Stato in sede di Conto Annuale;
10. di dare atto che in relazione alle risorse destinate al Fondo 2023, sono previsti gli stanziamenti a copertura degli oneri riflessi a carico dell'Ente per contributi previdenziali del datore di lavoro e oneri relativi all'IRAP;
11. di dare atto che al presente atto sono allegati per formarne parte integrante:
 - il prospetto allegato sub 1) al presente provvedimento di costituzione del Fondo anno 2023 dal quale si evince che le risorse complessive disponibili ammontano ad Euro 252.338,40, di cui Euro 121.799,38 per risorse stabili; Euro 71.388,00 per risorse variabili e Euro 59.151,02 quali incentivi tecnici ex art. 45 D.lgs. 36/2023
 - il prospetto allegato sub 2) relativo alla determinazione delle voci di salario accessorio indennità di cui all'art. 45 comma 10 del CCRL 19 luglio 2023 (pari a Euro 34.893,63) e lavoro straordinario (pari a Euro 27.000) con finanziamento di bilancio (ex art. 45 comma 10 CCRL 19.07.2023);
12. di riservarsi la facoltà di rideterminare le risorse di cui al presente atto a seguito di nuove e sopravvenute indicazioni da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
13. di trasmettere, a cura del Servizio Finanziario, il presente provvedimento alle OO.SS., ai fini della prescritta "informazione" prevista dai CCRL vigenti;
14. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e per i conseguenti adempimenti, tra cui l'acquisizione del parere dei Revisori del Conto;
15. di attestare altresì che sensi dell'articolo 6-bis della Legge 241/1990 e dell'articolo 5 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 18 dicembre 2013 e successivamente integrato con deliberazione giuntale n. 9 del 30 gennaio 2015, non risultano conflitti di interesse;
16. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line per 15 giorni naturali e consecutivi.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE DELL' SEGRETERIA
GENERALE**
(F.to LUISA CANTARUTTI)



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
1616	14/11/2023	SEGRETERIA GENERALE	105	14/11/2023

OGGETTO: RICOSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2023 E DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE VOCI STIPENDIALI EX ARTICOLO 32, COMMA 6, DEL CCRL 2018 DEL PERSONALE DEL COMUNE DI TAVAGNACCO.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

Esecutiva il **14/11/2023**

IL SOSTITUTO RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA
F.to (Anna Andrian)

Riferimento pratica finanziaria : /



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
1616	14/11/2023	SEGRETERIA GENERALE	105	14/11/2023

OGGETTO: RICOSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2023 E DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE VOCI STIPENDIALI EX ARTICOLO 32, COMMA 6, DEL CCRL 2018 DEL PERSONALE DEL COMUNE DI TAVAGNACCO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina viene affissa all'Albo Pretorio on line il 15/11/2023 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 30/11/2023.

Comune di Tavagnacco, addì 15/11/2023



Il Responsabile della pubblicazione
F.to Marina Andolfato

È copia conforme all'originale firmato digitalmente.